Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 13 ottobre 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 846-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Aeronautica: Ricompense al valor militare . . . . Pag. 3618

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 814.
Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano. Pag. 3618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 815.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 3618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1959.
Nomina del prof. Luciano Jona a presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino . . . . Pag. 3619

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1959.
Autorizzazione alla Società Telefonica Tirrena ad effettuare lo scorporamento della attuale rete telefonica urbana di Torriglia nelle reti urbane di Torriglia, di Bargagli e di Rovegno . . . . Pag. 3619

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1959.
Esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine per alcuni prodotti petroliferi impiegati nella produzione del nerofumo. Pag. 3620

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo Pag. 3621

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959.
Conferma del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma . . . . Pag. 3628

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . . Pag. 3628

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa «Consumo del Popolo di Cadilana», con sede in Corte Palasio (Milano). Pag. 3628

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita nella circoscrizione di Sermoneta. Pag. 3628

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Svincolo di terreni costituenti il «terzo residuo». Pag 3628

Ministero del tesoro:
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 3629
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3630

CONCORSI ED ESAMI

Prefettura di Modena: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena . . . . Pag. 3631

Prefettura di Terni: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni . . . . Pag. 3631

Prefettura di Campobasso: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso . . . . Pag. 3631

Ufficio medico provinciale di Ancona: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona . . . Pag. 3632

Ufficio medico provinciale di Messina:
Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina . . . . Pag. 3632
Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina . . . . Pag. 3632

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 14 luglio 1959 registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1959 registro n. 30 Aeronautica, foglio n. 40

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

VANTI Orlando, tenente colonnello genio osservatore. — Ufficiale osservatore addetto al comando di una grande unità aerea partecipava volontariamente a numerose missioni belliche Durante un bombardamento e mitragliamento a bassa quota su importanti formazioni nemiche sistemate a difesa, con l'apparecchio colpito in più parti, non desisteva dalla azione concorrendo così efficacemente alla successiva occupazione di quel centro di resistenza nemico. — Cielo della Balcania 26 marzo 1942-7 dicembre 1942.

PERADOTTO Giovanni, capitano osservatore servizio permanente effettivo — Ufficiale osservatore ardimentoso e capace, effettuava importanti missioni di esplorazione e bombardamento nell'interno del dispositivo nemico riportando ai comandi preziose notizie Nel corso di una delicata azione offensiva, assalito da quattro caccia avversari, con calma ed ardimento esemplari reagiva con l'unica arma rimasta efficiente sostenendo l'impari lotta protrattasi fino dentro le nostre linee Rinunciando all'atterraggio nel già raggiunto campo di partenza, proseguiva la rotta, pur con il velivolo menomato per i molti colpi ricevuti, per raggiungere una base arretrata nella quale ricoverare in centro chirurgico il marconista morente ed il montatore ferito Esempio di sereno coraggio, di generoso sprezzo del pericolo, di alto senso del dovere — Cielo del Don (Fronte russo) 8 dicembre 1942 30 marzo 1943.

MANZINI Giovanni, tenente pilota complemento. — Ardito ufficiale pilota da ricognizione strategica, effettuava con apparecchio isolato numerose esplorazioni nell'interno del territorio nemico e su ben difesi obbiettivi, incurante della violenta difesa c a e della caccia avversaria sempre presente nel cielo, assicurava la completa riuscita delle missioni conseguendo risultati di grande importanza Dimostrava in ogni circostanza alto spirito combattivo e sereno sprezzo del pericolo. — Cielo della Russia 1° settembre 1942-24 febbraio 1943.

PICCOLI Mario, tenente osservatore complemento — Osservatore esperto, sereno, ardito, dopo aver determinato con un lungo volo a bassa quota e tra l'intensa reazione contraerea la posizione di una nostra grande unità duramente impegnata, ripartiva immediatamente su apparecchio da trasporto per rifornirla Avuto l'apparecchio colpito dalla violentissima reazione contraerea, conscio delle necessità dei camerati, persisteva nell'azione e sceso a quota minima li riforniva Noncurante del rischio atterrava sul campo conteso e battuto dalle artiglierie nemiche, nella ferma volontà di portare a salvamento dei camerati feriti Sopravvenuto un attacco di caccia avversari, rimaneva presso l'apparecchio a dirigere l'imbarco dei feriti, riuscendo con la sua generosa audacia a portarli a salvamento Esempio di alte virtù militari e di elevato senso del dovere — Fronte russo, cielo del Don 12 dicembre 1942-13 marzo 1943.

RAGOZZI Beniamino, tenente complemento osservatore — Ufficiale osservatore di elevata capacità professionale, compiva brillantemente numerose azioni di guerra portando a termine ad ogni costo le missioni più difficili e rientrando spesso con l'apparecchio colpito Contribuiva con la sua opera alla riuscita delle operazioni terrestri infliggendo gravi perdite al nemico. — Cielo della Balcania 14 ottobre 1941-24 marzo 1943

USOLINI Aldo, tenente osservatore — Ufficiale osservatore di elevate qualità, incaricato di recare rifornimenti ad un nostro caposaldo accerchiato, benchè con il velivolo colpito, guidava gli altri componenti dell'equipaggio e con sereno sprezzo del pericolo, incurante della forte reazione terrestre ed aerea avversaria, atterrava in prossimità delle truppe dando prova di non comune audacia, di rara perizia e di alto senso del dovere — Fronte russo, cielo del Don 2 ottobre 1942-10 febbraio 1943

(5220)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 814.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopra indicati è così ulteriormente modificato:

Art. 11. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria è aggiunto quello di: « ergotecnica (organizzazione scientifica e razionalizzazione del lavoro) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n.* 28 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 815.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1330, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di « pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa ».

Art. 65. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di « pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa ».

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n 121, *foglio n* 30 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1959.

Nomina del prof. Luciano Jona a presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto del Ministro per il tesoro in data 13 luglio 1950 e modificato con decreto dell'11 agosto 1955;

Considerato che il dott. rag. Dante Coda, confermato presidente dell'Istituto predetto con decreto Presidenziale del 13 gennaio 1959, è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Luciano Jona è nominato presidente dello Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, in sostituzione del dott. rag. Dante Coda, per il quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1959
Registro n 28, *foglio n* 337. — FLAMINIA

(5591)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1959.

Autorizzazione alla Società Telefonica Tirrena ad effettuare lo scorporamento della attuale rete telefonica urbana di Torriglia nelle reti urbane di Torriglia, di Bargagli e di Rovegno.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto il proprio decreto del 10 luglio 1959 relativo all'approvazione del piano tecnico n. 3c/59 della Società Telefonica Tirrena riguardante la sistemazione degli impianti telefonici interessanti i comuni di Torriglia, Davagna, Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Gorreto, Fascia, Rondanina e Propata;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Tirrena in data 27 agosto 1959 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare lo scorporamento dell'attuale rete urbana di Torriglia nelle sottoindicate reti urbane e ad applicare alla utenza interessata il conseguente regime tariffario;

Decreta:

La Società Telefonica Tirrena è autorizzata ad effettuare lo scorporamento della attuale rete urbana di Torriglia nelle sottoindicate reti urbane e ad applicare alla utenza interessata il conseguente trattamento tariffario:

1) *Rete urbana di Torriglia,* comprendente i territori comunali di Torriglia e di Propata, con centro di rete a Torriglia ed estensione urbana a Propata;

2) *Rete urbana di Bargagli,* comprendente i territori dei comuni di Bargagli e di Davagna, con centro di rete a Bargagli ed estensioni urbane a Scoffera (frazione divisa fra i comuni di Davagna e di Torriglia) e a Davagna;

3) *Rete urbana di Rovegno,* comprendente i territori dei comuni di Rovegno, Gorreto, Fontanigorda, Montebruno, Fascia e Rondanina, con centro di rete nella frazione Loco di Rovegno ed estensioni urbane nelle altre predette località.

Roma, addì 15 settembre 1959

Il Ministro: SPATARO

(5576)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1959.

Esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine per alcuni prodotti petroliferi impiegati nella produzione del nerofumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105;

Decreta:

Art. 1.

I residui della lavorazione degli oli minerali, classificabili alla voce 27.10-*a* 6 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e gli oli lubrificanti, di altra specie, altri, classificabili alla voce 27.10 *a*-5 *beta*-II della stessa tariffa, impiegati nella produzione del nerofumo, sono ammessi alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, prevista alla lettera *H*, punto 1, della tabella *A*, allegata al decreto legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2.

Alla esenzione di cui al comma precedente sono altresì ammessi gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, classificabili alla voce 27.14 *c* della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, nonchè i catrami aromatici ottenuti da craking catalitici di oli minerali e gli estratti aromatici del petrolio classificabili, ai sensi della nota legale 2 del capitolo 27 della predetta tariffa, alla voce 27.07-*b* della tariffa medesima, impiegati nella produzione del nerofumo.

Per ottenere l'esenzione di cui ai commi precedenti il fabbricante di nerofumo deve presentare apposita domanda alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 2.

Il fabbricante ammesso a fruire dell'agevolazione di cui all'art. 1, almeno 20 giorni prima d'iniziare la lavorazione, deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, la denunzia di fabbrica, in doppio esemplare, nella quale deve indicare:

1) la ditta esercente lo stabilimento e chi la rappresenta;

2) l'ubicazione dello stabilimento;

3) la qualità e la quantità massima delle singole materie prime di cui al precedente art. 1, gravate di imposta, che intende tenere in deposito.

Alla denunzia devono essere allegati:

a) la planimetria dello stabilimento;

b) lo schema degli impianti;

c) una relazione sul processo di lavorazione;

d) copia del decreto di concessione del deposito di oli minerali, previsto dall'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367.

Un esemplare della denunzia di fabbrica, munito dell'attestazione della data di presentazione, è restituito al fabbricante, che ha l'obbligo di esibirlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Art. 3.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denunzia regolarmente documentata, verifica l'impianto e, in contraddittorio dell'esercente, procede alla taratura dei serbatoi destinati al deposito delle materie prime gravate da tributo.

Dell'operazione eseguita è compilato verbale in doppio esemplare da sottoscrivere dal funzionario che ha eseguito la verifica e dall'esercente, al quale è rilasciato un esemplare.

Art. 4.

In base alle risultanze della verificazione ed alla dichiarazione dell'esercente di cui all'art. 2, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione determina la cauzione dovuta e la notifica all'esercente, che deve prestarla nei modi prescritti prima di essere ammesso all'agevolazione.

Art. 5.

Le materie prime di cui all'art. 1 sono avviate dalle fabbriche, dalle dogane o dai depositi doganali agli stabilimenti di impiego con bolletta di cauzione e debbono essere custodite, fino a quando non saranno passate alla lavorazione, in magazzini assimilati a quelli doganali di proprietà privata.

Art. 6.

Almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, il fabbricante deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale deve indicare:

a) il periodo di lavorazione e l'orario giornaliero;

b) la quantità delle materie prime di cui all'art. 1 che intende impiegare;

c) la quantità di nerofumo che probabilmente otterrà dalla lavorazione.

Il periodo di lavorazione di cui al comma precedente non deve superare il mese solare.

Art. 7.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, riconosciuta regolare la dichiarazione di lavoro, ne restituisce un esemplare al fabbricante con l'annotazione della data di presentazione e dispone il servizio di vigilanza.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di eseguire verifiche, riscontri ed esperimenti di lavorazione; di applicare bolli e suggelli ai serbatoi od agli impianti; di ordinare l'installazione di apparecchi di misura, atti ad accertare la quantità delle materie prime passate alla lavorazione e di prescrivere l'esecuzione delle opere che riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza.

Art. 8.

Il funzionario addetto alla vigilanza deve accertare, in contraddittorio del fabbricante o del suo rappresentante, la quantità delle materie prime, distintamente per tipo, passate alla lavorazione e deve farne attestazione sui due esemplari della dichiarazione di lavoro.

Il movimento dei prodotti gravati da imposta è tenuto in evidenza, distintamente per qualità secondo la classificazione doganale, su appositi registri di carico e scarico, nei quali dovranno essere annotati, nella parte del carico, le singole quantità introdotte in fabbrica, con riferimento alla bolletta di cauzione e, nella parte dello scarico, le quantità passate alla lavorazione, con riferimento alla dichiarazione di lavoro.

Il fabbricante deve annotare giornalmente sull'esemplare della dichiarazione di lavoro in suo possesso la quantità di nerofumo ottenuto dalla lavorazione.

Art. 9.

Alla fine di ciascun mese i due esemplari della dichiarazione di lavoro sono restituiti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il quale, eseguiti i controlli di propria competenza, accorda l'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine, gravante sulle materie prime impiegate nella produzione del nerofumo ed allega la dichiarazione di lavoro al registro di carico e scarico a giustificazione della esenzione accordata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1959
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 311. — AMATO

(5573)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, approvato con decreto in data 15 luglio 1949;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e della assemblea dei soci della predetta Cassa, rispettivamente in data 4 febbraio e 27 aprile 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, allegato al presente decreto, composto di n. 76 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo

TITOLO I

ORIGINE, SCOPO E DURATA DELLA CASSA

Art. 1.

La Cassa di risparmio della provincia di Viterbo è la continuazione delle Casse di risparmio di Viterbo, Acquapendente, Bagnoregio, Carbognano e dell'Istituto delle Casse riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola, fuse per formare un unico Istituto provinciale

Fondata il 1° settembre 1854 da una Società di privati è regolata dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia e dal presente statuto, fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio, depositi in conto corrente e di altra natura, in conformità delle vigenti leggi, trovando ad essi cauto e conveniente collocamento

La Cassa non si propone scopi di lucro Gli utili disponibili derivanti dalla sua attività saranno devoluti, a norma di legge, in parte all'incremento delle riserve ed in parte in erogazioni di beneficenza, assistenza e pubblica utilità.

Art. 3.

La durata della Cassa è indefinita Ove ne avvenisse lo scioglimento, ciò che non potrà avvenire mai per la sua libera volontà, il suo patrimonio, dopo pagate tutte le passività, dovrà essere erogato in opere di beneficenza o di generale utilità a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi, nel modo che verrà stabilito dalla assemblea dei soci.

Art. 4.

La Cassa ha la sede centrale in Viterbo e le filiali in vari Comuni della provincia.

Art. 5.

Sono Organi della Cassa:
1) l'assemblea dei soci,
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato;
4) il presidente;
5) il Collegio sindacale;
6) il direttore generale.

TITOLO II

SOCI DELLA CASSA

Art. 6.

I soci si distinguono in soci perpetui, effettivi ed onorari

I soci effettivi non potranno eccedere il numero di cento non compresi i cinque Corpi morali (comune di Caprarola, Proceno, Ronciglione, Vetralla e Capitolo della Cattedrale di Viterbo) che, avendo concorso alla fondazione dell'Istituto, sono considerati come soci fondatori perpetui in persona dei loro legittimi rappresentanti.

Art. 7.

I soci sono eletti dall'assemblea generale, su proposta del Consiglio che dovrà tenere in considerazione i discendenti dei fondatori, nonchè i cittadini dei Comuni delle Casse assorbite, ovvero su domanda firmata da almeno dieci soci.

Art. 8.

La qualità di socio è personale ed intrasmissibile, essa è incompatibile con l'assunzione di uno degli impieghi della Cassa, compreso nella pianta organica degli stipendiati.

Art. 9.

I soci cessano di appartenere alla Società qualora
a) siano interdetti, inabilitati e abbiano perduto i diritti civili,
b) si siano resi indegni per atti riprovevoli;

c) abbiano costretto l'Istituto a porre definitivamente fra le perdite i crediti ad essi accordati.

Saranno inoltre considerati dimissionari i soci che per tre anni consecutivi non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, ad alcuna delle assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'assemblea potrà deliberare la iscrizione nell'albo dei soci onorari, di quel socio dimissionario che non potendo prendere parte attiva alla vita della Cassa, abbia acquisito speciali benemerenze presso l'Istituto.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata dalla assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, con provvedimento inappellabile.

Art. 10.

Ogni socio effettivo o perpetuo ha il diritto di eleggere, i soli soci effettivi quello di essere eletti nelle cariche sociali.

Art. 11.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delegazione di un solo socio.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio, nè sugli utili della Cassa.

TITOLO III

ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 12.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria e delibera, tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia:

a) sulla nomina e sulla decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, previa accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche e fra gli esperti in materia di economia e finanza;

c) sull'eventuale assegnazione di medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio;

d) sulla nomina di un sindaco;

e) sulla retribuzione del Collegio sindacale;

f) sull'approvazione dei rendiconti annuali;

g) sulle eventuali proposte formulate dai soci con le modalità di che al comma quarto del presente articolo.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle proposte di modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione e potrà, di sua iniziativa, proporre modifiche che dovranno ottenere il voto favorevole del Consiglio medesimo prima di essere sottoposte all'approvazione dell'autorità governativa.

L'assemblea ordinaria ha luogo entro il primo quadrimestre di ogni anno per deliberare sul bilancio dell'anno precedente, chiuso al 31 dicembre, sulla elezione dei soci, sulla nomina delle cariche sociali e del sindaco di sua spettanza, sull'eventuale assegnazione di medaglie di presenza ai membri del Consiglio e sulla retribuzione del Collegio sindacale.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio di amministrazione, quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno venti soci.

Art. 13.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà parteciparsi ai soci a domicilio, mediante lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima. Ignorandosi il domicilio, l'invito verrà recapitato al Palazzo comunale di Viterbo.

Art. 14.

L'assemblea si ritiene legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci, in seconda convocazione quando sia presente o sia rappresentato almeno il decimo dei soci.

L'assemblea in seconda convocazione non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

Per le ammissioni o decadenze di soci, occorrerà sempre la presenza di un quarto dei soci.

Art. 15.

L'assemblea non può deliberare se non su materie poste all'ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

La parità dei voti esclude la proposta.

Ove, nella elezione delle cariche, non si ottenga da alcun candidato la maggioranza, avrà luogo il ballottaggio fra i preferiti nel primo scrutinio, a parità di voti, s'intende eletto il socio più anziano di nomina.

Art. 16.

Le deliberazioni concernenti persone, sono prese a scrutinio segreto, le altre per alzata e seduta, ovvero per appello nominale se cinque soci ne facciano domanda. Le nomine e decadenze dei soci e le elezioni alle cariche sociali si fanno in ogni caso per schede.

Art. 17.

I soci non potranno prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o dei congiunti sino al quarto grado civile, ovvero interessi di Corpi morali, Istituti o Stabilimenti da loro amministrati.

I soci non potranno inoltre dare voto nelle elezioni delle cariche, sull'approvazione del bilancio, e in questioni relative a responsabilità degli amministratori, quando abbiano contestazioni o liti vertenti con la Cassa.

Art. 18.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente.

In caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente, fra i soci.

Art. 19.

I verbali delle assemblee compilati dal segretario non saranno esecutivi se non dopo approvati e sottoscritti dal presidente e da due soci in ciascuna adunanza a tal uopo dall'assemblea delegati e in essa intervenuti.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

L'amministrazione della Cassa è affidata al Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri. Il presidente e il vice presidente vengono nominati in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente o chi lo sostituisce lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto quattro consiglieri o il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri ed a quello dei sindaci, salvo il caso di urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo.

Art. 22.

Alla prima adunanza il presidente invita il Consiglio a tracciare l'indirizzo da seguire nella amministrazione dell'Istituto.

Nelle adunanze successive il presidente riferisce sull'andamento della Cassa, sull'attività da lui svolta dall'ultima adunanza e chiede le direttive da seguire fino alla prossima convocazione.

Art. 23.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e in caso di parità decide il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 19) dell'art. 25 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale. Quando il Consiglio decide di riunirsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tal caso la proposta che avrà ottenuto voto favorevole di metà dei presenti s'intenderà respinta.

Art. 24.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione d'iniziativa del presidente.

Art. 25.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa, particolarmente è chiamato a deliberare:

1) sulla convocazione dell'assemblea dei soci, stabilendo l'ordine del giorno della medesima;

2) sull'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea anzidetta;

3) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

4) sulla nomina dei rappresentanti presso la Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale, ed eventualmente presso altri Enti;

5) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza dei dirigenti;

6) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

7) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi da esso esercitati;

8) sulla nomina e promozioni, sulle cauzioni, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa e in disponibilità, sul licenziamento e sul collocamento a riposo, sulle ricompense in importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme dei contratti di lavoro e dei regolamenti vigenti;

9) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato;

10) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse, stabilendo l'ammontare delle medaglie di presenza per i membri non appartenenti al Consiglio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia;

11) sui rendiconti annuali, da sottoporre all'assemblea dei soci;

12) sulla ripartizione ai vari fondi speciali della quota di utili all'uopo disponibili;

13) sulla erogazione dei decimi destinati a scopi di beneficenza e di pubblica utilità (la quota degli utili annuali, disponibili per erogazioni a scopi di pubblica utilità sarà distribuita nella zona di azione dell'Istituto in proporzione dei depositi fiduciari esistenti nella sede centrale e presso le filiali tenendo conto delle erogazioni a carattere provinciale fatte all'Istituto);

14) sui modi d'impiego dei capitali disponibili e sulle condizioni dei medesimi;

15) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazione;

16) sulle operazioni di cui all'art. 63 del presente statuto;

17) sui provvedimenti per promuovere lo spirito del risparmio e della previdenza;

18) sulla assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

19) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato e ad altri Organi aziendali in ordine alla erogazione del credito ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono, comunque, essere contenuti al minimo indispensabile, per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati devono essere recate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

20) sulle norme, criteri e tassi per l'investimento dei capitali e fondi della Cassa, e sulla determinazione degli interessi passivi, sotto l'osservanza delle norme di carattere generale che regolano la materia;

21) sull'acquisto sulla costruzione e sulla vendita di immobili e sulle locazioni sia attive che passive;

22) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità delle vigenti disposizioni in materia;

23) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

24) sulla cancellazione, riduzione, postergazione e surrogazione anche a favore di terzi delle ipoteche iscritte a favore dell'Istituto, nonchè sulla cancellazione delle trascrizioni di precetto e di annotamenti di sentenza per vendita ai pubblici incanti, anche quando il credito della Cassa non sia completamente estinto;

25) sulle transazioni ed in generale deliberare sugli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, esercitando tutte le attribuzioni amministrative particolari che possono competergli sia in forza di legge, sia in forza del presente statuto;

26) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

27) sulle spese dell'Istituto;

28) su ogni altra operazione consentita dallo statuto e dalla legge.

Art. 26.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al 3° grado, nè i parenti e gli affini fino al 3° grado incluso dei sindaci, direttore, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti o che successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dall'art. 27 saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 27.

Oltre alle incompatibilità stabilite dalle disposizioni di legge non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

coloro che abbiano lite vertente, sia attiva che passiva con la Cassa;

coloro che comunque appartengano ad Istituti di credito aventi sedi e succursali nella zona d'azione della Cassa.

E' fatta eccezione per gli Istituti dei quali la Cassa sia partecipante.

Chiunque, dopo la nomina, venisse a trovarsi in tali condizioni, decadrà immediatamente dalla carica.

Art. 28.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione, escluso il presidente ed il vice presidente, si rinnova ogni biennio. Alla prima scadenza sarà provveduto mediante sorteggio di tre membri, alla seconda scadranno gli altri due. I consiglieri possono essere rieletti.

L'anzianità decorre dalla data della elezione, a parità di data, è considerato più anziano chi abbia riportato maggior numero di voti, a parità di voti il più anziano di nomina a socio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale scade il termine dei rispettivi mandati, e, occorrendo, fino a che entrino in carica i rispettivi successori.

Art. 29.

Ove per dimissioni o altra causa il numero dei componenti il Consiglio fosse ridotto minore di quattro, dovrà convocarsi entro un mese l'assemblea generale per le elezioni suppletive.

Art. 30.

Per l'intervento alle adunanze dei Consigli, dei Comitati di sconto, delle Commissioni speciali, per le sedute presso altri Enti, in rappresentanza e con delega della Cassa, per il servizio giornaliero di presidenza e di turno dei consiglieri e per incarichi speciali spetta per ogni giorno di servizio o per ogni seduta, senza possibilità di cumulo, una medaglia di presenza il cui importo sarà determinato dall'assemblea tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO V

IL COMITATO

Art. 31.

Il Comitato, da costituirsi con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di un consigliere nominato annualmente dal Consiglio, e del direttore generale

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza di voto prevista nel primo comma del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art 32.

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio,

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio.

Art 33.

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta la settimana ed, in via straordinaria quando il presidente, o uno dei suoi membri, ne facciano richiesta

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza

Per l'invio degli avvisi di convocazione, nonchè per la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza si applicano le corrispondenti norme di cui agli articoli 21 e 23

TITOLO VI

IL PRESIDENTE

Art 34

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede le assemblee dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive

Esso vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente, sentito il parere espresso del direttore generale, potrà prendere ogni determinazione nei limiti all'uopo delegati dal Consiglio di amministrazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio.

Al presidente è riservato il potere di consentire cancellazioni d'ipoteche o surroghe a favore di terzi, annotazioni di inefficacia di trascrizioni e restituzioni di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

Il presidente può — previa autorizzazione del Consiglio — delegare, ove sia necessario, ad altri componenti il Consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai funzionari, e, di volta in volta, agli impiegati dell'Istituto, alcune delle proprie attribuzioni

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, assumendo in tali eventualità gli stessi poteri spettanti al presidente.

In assenza o impedimento del presidente e del vice presidente le funzioni saranno esercitate dal consigliere più anziano di nomina a socio

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o degli impedimenti di questi.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Art 35

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dalle altre norme pure vigenti in materia

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

Non possono essere eletti alla carica di sindaci, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Cidice civile o da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno, scadono con l'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. I sindaci, in ogni caso, rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione, dell'assemblea dei soci e possono assistere alle sedute del Comitato.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non intervenga a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Nel caso che un sindaco venisse a mancare, per qualsiasi causa, sarà, su iniziativa del presidente dell'Istituto, subito richiesta la sua sostituzione a chi lo ha nominato, e il nuovo eletto rimane in carica per il tempo che avrebbe dovuto restarvi il suo predecessore.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro

I sindaci possono operare per delega anche separatamente l'uno dall'altro

Ai sindaci, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, sarà corrisposto un compenso da fissarsi dall'assemblea dei soci, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VIII

DIRETTORE GENERALE E PERSONALE

Art 36.

Per il disbrigo degli affari, la Cassa si vale dell'opera di apposito personale di cui è capo un direttore generale, che sovraintende a tutti i servizi dell'Istituto.

Il direttore generale funge da segretario del Consiglio e del Comitato e ne controfirma i verbali di seduta, tratta tutti gli affari della Cassa, eseguisce e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firma la corrispondenza ordinaria e tutti i documenti per la normale gestione, quietanza i vaglia, gli assegni ed i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private

Il direttore generale assiste con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, esso assiste, inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato e delle eventuali Commissioni di cui al punto 10) dell'art 25.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede

Il direttore deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo

In caso di assenza o impedimento del direttore, il Consiglio designa la persona che dovrà sostituirlo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Art. 37.

I diritti e i doveri del personale dell'Istituto derivano dai contratti di lavoro e dai regolamenti interni.

Art 38

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni donazioni, od altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli Organi di vigilanza

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio.

TITOLO IX

DEPOSITI

Art 39

In tutti i giorni, esclusi i festivi, la Cassa riceve depositi:
a risparmio ordinario e a piccolo risparmio,
a risparmio vincolato;
a piccolo risparmio speciale;
a conto corrente,
ed emette buoni fruttiferi.

Art. 40.

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate, con un minimo che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione

Art 41.

All'atto del primo versamento sarà rilasciato un libretto numerato progressivamente, firmato dal presidente e dal direttore generale o da chi ne fa le veci, e munito del timbro della Cassa

Nel libretto saranno annotati i versamenti ed i rimborsi e queste registrazioni verranno convalidate dalla firma degli impiegati debitamente delegati, ovvero, nel caso di adozione di speciali macchine, dalla firma e sigla (quest'ultima impressa automaticamente dalle predette macchine, degli impiegati all uopo delegati).

Art 42

I libretti sono di tre categorie. nominativi, al portatore e nominativi ma pagabili al portatore

I primi debbono contenere il nome e cognome e le altre indicazioni necessarie a identificare il creditore e i prelevamenti non potranno essere eseguiti se non dall'intestatario o da un suo delegato

I secondi possono essere contrassegnati anche da un nome o da un motto qualunque che verrà indicato dal depositante, e l'ufficio ne riterrà in ogni caso legittimo proprietario chi li presenta

Gli ultimi debbono contenere le stesse indicazioni richieste per i nominativi, l'Istituto però non ha alcun obbligo di identificare il portatore, cui potrà fare senza responsabilità i corrispondenti rimborsi.

Art. 43

Nessuna operazione potrà essere eseguita senza la contemporanea presentazione del libretto.

Art 44

Sulle somme depositate sarà corrisposto, dal giorno successivo al deposito, quell'interesse netto da tassa di ricchezza mobile, che verrà determinato dal Consiglio a seconda delle condizioni del mercato, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano la materia.

Avvenendo mutazione nell'interesse, dovrà darsene notizia al pubblico un mese prima che abbia effetto

I depositi inferiori all'importo che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione, rimangono infruttiferi.

Art. 45.

La liquidazione degli interessi si farà al 31 dicembre di ogni anno, e prima quando il libretto venga estinto

Gli interessi non riscossi, vengono capitalizzati al primo gennaio successivo.

Art 46.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista e i termini di preavviso di somme maggiori restano stabiliti dalle norme vigenti in materia.

La decorrenza degli interessi cesserà dal giorno antecedente non festivo alla data del rimborso, o a quello del preavviso, da darsi in relazione ai limiti massimi di disponibilità sopra fissati

Tanto fra un ritiro e l'altro quanto fra una disdetta e l'altra sul medesimo libretto, dovranno decorrere almeno cinque giorni.

Art 47.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione sono condizionati alla osservanza delle norme vigenti in materia.

Art 48.

I rimborsi sono validamente eseguiti con semplice annotazione fatta sul libretto dagli uffici e con i controlli stabiliti nel regolamento.

Art 49

Nel caso di smarrimento, distruzione, o sottrazione di un libretto debbono osservarsi le vigenti disposizioni in materia

Tuttavia, in caso di perdita, sottrazione o distruzione di libretti di importo non eccedente i limiti di somma stabiliti dalla legge, il Consiglio di amministrazione potrà prescindere dalle formalità ordinarie e stabilire sotto quali condizioni e contro quali garanzie debbasi procedere al rilascio del duplicato.

Art 50

Non sono ammesse opposizioni al rimborso delle somme depositate se non nei casi previsti dalle leggi vigenti

Art 51.

L'importo dei libretti che da 10 anni non siano stati presentati per alcuna operazione diverrà infruttifero e andrà prescritto a favore dell'Istituto.

Depositi a risparmio vincolati

Art. 52.

La Cassa ha facoltà di accettare vincoli, anche per epoca e modo di pagamento, su qualunque somma versata in deposito, tanto nell'atto del ricevimento, quanto posteriormente, sulla domanda o sul concorso del titolare o portatore, o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria In mancanza di vincolo espresso o d'altra speciale indicazione risultante dal libretto, le somme depositate si presumono non soggette ad usufrutto legale.

I depositi vincolati producono lo stesso interesse di quelli ordinari, salvo che siano vincolati per epoca non inferiore a tre mesi, nel qual caso godranno un saggio superiore al normale, da fissarsi dal Consiglio, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano la materia.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 53.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati alle persone ed agli enti che dimostrino di appartenere ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni in materia

Il limite massimo del deposito fruttifero, dei versamenti e prelevamenti e regolato con l'osservanza delle norme generali in vigore

Art 54

Nessuno puo avere piu di un libretto a piccolo risparmio.

Art 55.

Il successore per eredita dovrà, nel termine di sei mesi, fare intestare il libretto in nome proprio, giustificando di appartenere ad una delle classi ammesse al piccolo risparmio, altrimenti si farà luogo alla conversione di ufficio, con effetto dal giorno della morte del titolare

Art 56

L'interesse dei libretti a piccolo risparmio, sarà d'anno in anno fissato dal Consiglio, in misura superiore a quella dei libretti ordinari, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano la materia.

Art 57.

Il credito complessivo di tutti i libretti in parola non potra eccedere la percentuale che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione in proporzione all'ammontare di tutti i depositi ricevuti sotto qualsiasi forma dalla Cassa, entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia

Depositi in conto corrente

Art 58

La Cassa accetta depositi in conto corrente a quelle condizioni che verranno preventivamente determinate dal Consiglio.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista e i termini di preavviso di somme maggiori restano stabiliti dalle norme vigenti in materia.

In conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia tali operazioni dovranno, nelle scritture della Cassa, tenersi separate da quelle di risparmio.

Art. 59.

Il saggio d'interesse da accordarsi ai correntisti, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano la materia, dovrà essere sempre inferiore a quello che si corrisponde sui depositi a risparmio ordinario.

Art. 60.

Le operazioni inerenti ai depositi in conto corrente ed i diritti che ne scaturiscono, sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Buoni fruttiferi

Art. 61.

La Cassa emètte buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento e dalle norme vigenti in materia.

TITOLO X

CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA

Art. 62.

La Cassa può aprire conti correnti di corrispondenza a privati e ad Enti, tanto liberi che vincolati a tempo, tali conti potranno essere movimentati, oltrechè da depositi e da prelevamenti in contanti, anche da accreditamenti e da addebitamenti in dipendenza di operazioni compiute sia presso la Cassa sia presso terzi.

Detti conti correnti saranno regolati dalle norme e condizioni di carattere generale vigenti in materia.

Valgono per tali conti correnti, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, le norme relative ai depositi in conto corrente e alle altre categorie di depositi.

TITOLO XI

IMPIEGHI

Art. 63.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di buoni del Tesoro, di cedole con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*), nonchè nello sconto dei titoli stessi estratti e rimborsabili a scadenza fissa;

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui e conti correnti garantiti da ipoteche o da pegno di crediti assistiti da garanzie ipotecarie;

f) in aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, o eccezionalmente, da semplici chirografi, con le modalità e limitazioni di cui all'art. 66;

g) in operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *h*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni.

La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

p) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

q) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, di cui la Cassa di risparmio è partecipante, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 64.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

Art. 65.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'art. 63 non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, nel corso dell'operazione il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto ordinario a risparmio che terrà a disposizione del debitore fino al limite della prescrizione, dopo di che tale residuo sarà devoluto a favore della Cassa.

La Cassa agirà invece, per il recupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito. Nel caso dei pegni, la perdita sarà a carico dello stimatore.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 66.

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

Parimenti le aperture di credito in conto corrente devono essere, di regola, assistite, oltre che dalla obbligazione cambiaria o chirografaria del correntista, dalla fidejussione di altra persona di notoria solvibilità.

La Cassa può tuttavia concedere operazioni cambiarie con una sola firma e aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi, Ditte od Enti di notoria ed indiscussa solvibilità, con il limite massimo di L. 2.000.000 per ciascun nominativo.

La somma complessiva impiegata in operazioni del genere non potrà eccedere il sei per cento dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e patrimonio).

La Cassa può inoltre concedere operazioni cambiarie con una sola firma, senza le limitazioni indicate al comma precedente:

a) quando siano interamente garantite da ipoteca, da pegno regolarmente costituito, da altro diritto reale, o da cessione di mandati di pubblica Amministrazione debitamente notificata;

b) quando si tratti di cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario o di cambiali-tratte garantite da regolare cessione di credito derivante da forniture, a termini di legge.

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore ai sei mesi; quelle emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere la scadenza massima di un anno.

E' in facoltà degli Organi della Cassa di concedere rinnovi nei limiti di loro spettanza, previa decurtazione, ed, eccezionalmente, senza decurtazione.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni; in via di eccezione potrà essere consentita la proroga per altri due anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa salvo deroga da rilasciarsi, caso per caso, dall'Organo di vigilanza. Per la determinazione dell'importo dell'anzidetto limite e delle operazioni soggette al limite stesso si applicano le disposizioni vigenti in materia.

La durata massima delle aperture di credito in conto corrente non deve superare i mesi dodici, con facoltà di accordare eventuali proroghe.

Art. 67.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati prevalentemente nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 68.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di quindici anni. Soltanto pei mutui per case popolari, agrari di miglioramento e quelli che godono del contributo statale nel pagamento degli interessi la durata massima può elevarsi a venti anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

I conti correnti ipotecari hanno la durata di un quinquennio ed il correntista dovrà regolare semestralmente gli interessi e le eventuali quote di ammortamento.

Tali operazioni possono essere prorogate di anno in anno per non più di due quinquenni, previo accertamento della capienza del valore cauzionale dell'immobile.

La somma da impiegarsi nei mutui e conti correnti ipotecari e in operazioni assistite da pegno di crediti ipotecari non deve eccedere il 15 % dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa di risparmio (depositi e patrimonio).

Art. 69.

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie o i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti, non deve eccedere il 20 % dei capitali amministrati (le quali ultime non debbono comunque superare il 5 %).

I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni 20.

Art. 70.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede centrale.

TITOLO XII

OPERAZIONI VARIE

Art. 71.

La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito, oggetti preziosi e non preziosi, nonchè qualunque altro valore ed oggetto purchè non deperibile, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

La Cassa risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accettato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito.

Art. 72.

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 73.

La Cassa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può:

a) assumere servizi di ricevitoria e cassa provinciale, e servizi di esattoria e di tesoreria o cassa di Comuni e Consorzi, nonchè di altri Enti, Società, Istituzioni, che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) esercitare il credito pignoratizio ai sensi delle vigenti leggi sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno. La somma da impiegarsi in tali operazioni non deve eccedere il 5 % dei capitali amministrati;

c) assumere servizi reciproci di corrispondenza dell'Istituto di emissione, di altre Casse di risparmio o Aziende di credito ed il servizio di incasso effetti per conto degli Istituti medesimi o di privati;

d) effettuare per incarico di depositanti e correntisti, pagamenti di imposte, tasse, tributi in genere, canoni, ecc., previa totale copertura;

e) effettuare operazioni di incasso e, previa totale copertura, di pagamento per conto terzi, con le opportune garanzie;

f) eseguire operazioni di cambio di valute e divise estere;

g) eseguire per conto di terzi, previa totale copertura, operazioni di Borsa, ed in particolare acquisti e vendite di titoli e valori;

h) incassare a richiesta i tagliandi, le cedole e le obbligazioni estratte;

i) prestare fidejussioni ed eseguire depositi cauzionali, in titoli e in contanti, a favore di ditte o persone di notoria solvibilità e serietà, con le cautele ed i limiti previsti per gli affidamenti diretti;

l) gestire ed amministrare patrimoni;

m) scontare presso la Banca d'Italia e presso altri Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario e delegazioni su contributi, di cui alla lettere *d)* *g)* e *h)* dell'art. 63;

n) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

o) vendere i titoli di proprietà e depositarli a cauzione di servizi;

p) cedere i propri crediti;

q) assumere il servizio di emissione e pagamento di assegni dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane o di altri enti debitamente autorizzati;

r) compiere, infine, tutte le operazioni che per legge o per disposizioni di Organi superiori siano affidate o consentite alle Casse di risparmio, anche se non previste dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione determinerà le modalità e condizioni relative alle operazioni del presente titolo.

TITOLO XIII

PATRIMONIO, UTILI E BILANCIO

Art 74.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinaria,

b) dal fondo di riserva federale,

c) dal fondo per le oscillazioni dei valori,

d) da altri eventuali fondi costituiti o da costituirsi per scopi speciali

Art 75

Finchè la massa di rispetto non sia giunta e non si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, gli utili netti annuali saranno destinati per almeno 7/10 alla formazione ed all'aumento della massa di rispetto

Due di questi sette decimi dovranno essere accantonati quale fondo speciale in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia

Una volta poi che la massa di rispetto sia giunta e si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi, in aumento della massa stessa dovranno destinarsi non meno di cinque decimi degli utili

Art 76

Il bilancio consuntivo della gestione annuale della Cassa deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea generale non più tardi del mese di aprile corredato di una relazione e conto morale del Consiglio di amministrazione

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAMBRONI

(5289)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1959

Conferma del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 ottobre 1948, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il marchese ing. Giuseppe Della Chiesa è confermato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, per gli esercizi 1959-60.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5571)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott Gabbiani Brunello, nato a Prato (Firenze) il 17 luglio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica rilasciatogli dalla Università di Firenze il 16 dicembre 1949

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze

(5565)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Consumo del Popolo di Cadilana », con sede in Corte Palasio (Milano)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 ottobre 1959, la Società cooperativa « Consumo del Popolo di Cadilana », con sede in Corte Palasio (Milano), costituita con atto del notaio dott Gaetano Pignatti in data 26 dicembre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore

(5539)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita nella circoscrizione di Sermoneta.

Con decreto interministeriale n. 870 del 25 settembre 1959, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno di mq 1874, non più occorrente alle esigenze della bonifica di Latina, riportata nel catasto di Sermoneta al foglio n 38, particelle nn 14/m), 14/l), 14/i) e 22/o)

(5555)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 8 settembre 1959, registro n 14 Agricoltura, foglio n 89, è stato disposto nei confronti della ditta ZOPFI Alfredo e Giovacchino, fratelli fu Alfredo:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4056 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2),

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha 31 70 20).

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156.

(5488)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n 7.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	7063	8.500 —	*Maffei Carla Renata di Tomasino*, minore sotto la patria potesta del padre, dom. a Imola (Bologna)	*Maffei Alberti Carla di Tomaso*, minore, ecc come contro
P. Red. 5 % (1936)	10669	275 —	Canitano Pietro di Saverio, dom. a Napoli	Canitano Pietro di Saverio, *minore sotto la patria potesta del padre*, dom a Napoli
Cons. 3,50 % (1906)	309133	70 —	*Stancarelli Basile* Teresa fu Angelo, nubile, dom. in Novara Sicilia, vincolato per dote	*Stancarelli* Teresa fu Angelo, ecc. come contro
Rendita 5 % (1935)	98403	2.470 —	Borghesi Maria Claudia fu Angelo in Pacetti, dom a Orvieto (Roma), con usufrutto a Coccia Olga fu *Angelo* vedova Borghesi, dom. a Orvieto	Come contro, con usufrutto a Coccia Olga fu *Augusto* vedova Borghesi, dom. a Orvieto
Id.	233647	200 —	Come sopra, intestazione e usufrutto	Come sopra, intestazione e usufrutto
B. T. N. 5 % (1959)	10522	139.500 —	Gavazzeni *Francesco* fu Pellegrino, dom in Bergamo, vincolato per cauzione	Gavazzeni *Innocenzo Francesco* fu Pellegrino, dom. in Bergamo, vincolato per cauzione
Id.	10566	5.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	11629	4.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	11630	1.250 —	Come sopra	Come sopra
Id.	11699	3.000 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	534789	10.622,50	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	276755	23.750 —	Borredon Nicola, nato a Santa Maria Capua Vetere il 10 dicembre 1942, minore, sotto la patria potesta di Maghulo Teresa ved Borredon, nata a San Cipriano d'Aversa il *24 gennaio 1914*, dom in Novara	Borredon Nicola, nato a Santa Maria Capua Vetere il 10 dicembre 1942, minore, sotto la patria potestà di Maghulo Teresa ved. Borredon, nata a San Cipriano d'Aversa il *30 dicembre 1913*, dom. in Novara
B. T. N. 5 % (1959)	6857	3.500 —	Cariola *Angiolina* fu Gerolamo, moglie di Pallavicino *Giacomo*, vincolato per dote	Cariola *Angela* o *Angiolina* fu Gerolamo, moglie di Pallavicino *Gioachino*, vincolato per dote
P. Red. 3,50 % (1934)	527542	525 —	Garzilli Domenica Maria di Michele, dom a Grumo Appula (Bari), con usufrutto a Garzilli *Antonia* fu Giuseppe, nubile, dom a Grumo Appula (Bari)	Come contro, con usufrutto a Garzilli *Maria Antonia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Grumo Appula
Id.	527543	525 —	Garzilli Gaetano di Michele, dom. a Grumo Appula (Bari), con usufrutto a Garzilli *Antonia* fu Giuseppe, nubile	Come contro, con usufrutto a Garzilli *Maria Antonia* fu Giuseppe, nubile
Id.	527544	525 —	Garzilli Luisa di Michele, dom. a Grumo Appula (Bari), con usufrutto come sopra	Garzilli Luisa di Michele, dom a Grumo Appula (Bari), con usufrutto come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	11544	5.000 —	Testa *Vittorio* fu *Giovanni Martino*, dom. in Torino, vincolato per cauzione	Testa *Vittorio Pietro* fu *Martino*, dom. in Torino, vincolato per cauzione
Cons. 3,50 % (1906)	642532	560 —	Zembo *Colomba* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Moggia Maria fu Bartolomeo ved. Zembo, dom a Pignone (Genova)	Zembo *Maria Colomba* fu Giovanni Battista, minore, ecc. come contro
Id.	642837	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	867505	563,50	*Forzano Natoli Silvestro* fu Giulio, dom in Gioiosa Marea (Messina)	*Forzano Silvestre* fu Giulio, dom in Gioiosa Marea (Messina)

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	6724	1.000 —	Montanini *Anna Maria* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Malvezzi Giuseppina fu Guglielmo ved Montanini, dom in Noceto (Parma)	Montanini *Maria* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	440351	875 —	Campora Rosetta di Nicolò, moglie di Folco *Ottavio*, dom a Savona, vincolato per dote	Campora Rosetta di Nicolò, moglie di Folco *Ottaviano*, dom a Savona, vincolato per dote
B. T. N. 5 % (1964)	548	129 250 —	Ventura Pietro fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *De Schaam* Annunziata vedova Ventura, dom a Napoli	Ventura Pietro fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *De Schum* Annunziata vedova Ventura, dom. a Napoli

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 26 settembre 1959

Il direttore generale. SCIPIONE

(5428)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 12 ottobre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,63	620,62	620,605	620,60	620,60	620,60	620,62	620,62	620,63	620,62
$ Can	653,75	653,75	654 —	653,875	653,70	653,75	653,80	653,90	653,75	654,05
Fr. Sv	143,18	143,15	143,16	143,165	143,15	143,20	143,185	143 20	143,16	143,27
Kr. D.	90,13	90,12	90,12	90,11	90,15	90,10	90,11	90,10	90,13	90,05
Kr N.	87,13	87,14	87,13	87,13	87,12	87,13	87,11	87,10	87,13	87,05
Kr Sv	119,98	119,95	119,96	119,955	119,95	119,98	119,955	120 —	119,97	120 —
Fol	164,61	164,61	164,60	164,61	164,55	164,60	164,60	164,57	164,60	164,50
Fr B.	12,43	12,428	12,43	12,43	12,43	12,42	12,43	12,41	12,43	12,41
Fr Fr.	126.49	126,50	126.50	126,475	126,50	126,50	126,475	126,47	126,56	126,45
Lst	1743,37	1743,40	1743,20	1743,25	1743,25	1743 —	1743,40	1743 —	1743,50	1742,20
Dm occ.	148,51	148.48	148,49	148,495	148,45	148,50	148,495	148,49	148.50	148,47
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,0475	24,02	24,05	24,04625	24,04	24,05	24,05

Media dei titoli del 12 ottobre 1959

Rendita 3 50 % 1906	71,10
Id 3,50 % 1902	69,80
Id 5 % 1935	101,625
Redimibile 3,50 % 1934	92,975
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85.35
Id 5 % (Ricostruzione)	98,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
Id. 5 % 1936	99,575
Id 5 % (Città di Trieste)	96,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	96 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100.75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 ottobre 1959

1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese	653,837
1 Franco svizzero	143,175
1 Corona danese	90,11
1 Corona norvegese	87.12
1 Corona svedese	119,954
1 Fiorino olandese	164,605
1 Franco belga	12,43
100 Franchi francesi	126,475
1 Lira sterlina	1743,325
1 Marco germanico	148,495
1 Scellino austriaco	24,047

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto n 17730 Div 3ª san., in data 21 aprile 1959, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di due condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1958,

Visto il proprio successivo decreto n. 34382, in data 8 settembre 1959, con il quale si è proceduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto,

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni alla medesima affidate,

Ritenuta la legittimità delle operazioni,

Visto l'art 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta.

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui in premessa.

1	Colombarini Ennove	punti	57,793
2	Orlandi Carmen	»	56,000
3	Vincenzi Franca	»	55,822
4	Lenzi Libera	»	54,790
5	Cavazzuti Anna	»	54,187
6	Carusi Adelmina	»	53,838
7	Pelloni Veglia	»	53,332
8	Bergami Giovanna Luisa	»	51,812
9	Passini Nella	»	51,457
10	Vecchi Franca	»	51,059
11	Nosari Antonietta	»	50,977
12	Pinelli Carmen	»	49,656
13	Gherardini Ermide	»	49,177
14	Allegrini Ebe	»	48,531
15	Soci Antonia	»	48,118
16	Porzio Silia	»	47,634
17	Monari Luciana	»	47,008
18	Borghi Clelia	»	46,693
19	Cocchi Carmen	»	44,625
20	Fanti Gelsomina	»	42,603
21	Cantadori Liliana	»	41,645
22	Rondelli Anna Maria	»	41,359
23	Capiara Ameride	»	38,362
24	Barbi Maria	»	36,895

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati

Modena, addì 26 settembre 1959

Il prefetto CERUTTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1958

Viste le preferenze indicate nelle domande dalle candidate dichiarate idonee,

Visto l'art 66 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Le sottonotate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate

Colombarini Ennove Savignano sul Panaro (unica condotta),

Orlandi Carmen: Riolunato (unica condotta)

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati

Modena, addì 26 settembre 1959

Il prefetto CERUTTI

(5564)

PREFETTURA DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, sostituito con l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1959, n 7791, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958,

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente:

Cieri dott Vittorio, vice prefetto.

Componenti:

Travaglini dott Antonio, medico provinciale;

Gilardino dott. Ernesto, primario ostetrico Ospedale civile di Terni,

Mandruzza prof Giuseppe, libero docente specialista in ostetricia e ginecologia,

Orpianesi Estrea, ostetrica condotta.

Segretario:

Balsamo dott. Fulvio, consigliere di 3ª classe di prefettura

La Commissione inizierà i suoi lavori presso la prefettura di Terni non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all albo della Prefettura.

Terni, addì 30 settembre 1959

Il prefetto: FERRO

(5558)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto i propri decreti n. 20791 del 6 maggio 1959, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, e disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo,

Considerato che l'ostetrica Martinelli Angela, vincitrice della condotta di Montenero Valcocchiara, ha rinunziato a detta sede,

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altra candidata risultata idonea nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza,

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

L'ostetrica Odorisio Maria è assegnata alla condotta ostetrica di Montenero Valcocchiara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato

Campobasso, addì 26 settembre 1959

Il prefetto. ERRICHELLI

(5563)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n 654 del 20 luglio 1959, con i quali veniva approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti alla data del 30 novembre 1958 nei Comuni della provincia di Ancona, e con i quali veniva altresì disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo,

Visto il proprio decreto n 2178 del 19 settembre 1959, con il quale il dott Borgognoni Lanfranco, settimo classificato e vincitore della condotta di Genga Stazione, veniva nominato titolare della 2ª condotta esterna del comune di Osimo in sostituzione del dott Bellocchi Cesare, rinunciatario,

Atteso che a seguito delle rinuncie di cui sopra è rimasta vacante la sede di Genga Stazione e che il candidato classificatosi ottavo nella graduatoria di merito, vincitore di altra condotta, debitamente interpellato, ha dichiarato di non accettare detta sede,

Ritenuto che debba procedersi all'assegnazione della condotta di Genga Stazione a favore del candidato nono classificato,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n 281

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296, istitutiva del Ministero della sanità,

Decreta:

Il dott Omero Giannelli, nono classificato nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, viene dichiarato vincitore della condotta di Genga Stazione, in sostituzione del dott Lanfranco Borgognoni, rinunciatario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ancona e del Comune interessato

Ancona, addì 5 ottobre 1959

Il medico provinciale capo: BALICL

(5559)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 3906/3 del 31 marzo 1959, con il quale sono stati dichiarati i vincitori dei posti di condotta medica vacanti al 30 novembre 1957;

Considerato che il posto di condotta medica del comune di Basicò si è reso vacante, per rinunzia del vincitore, e che occorre provvedere alla nomina del concorrente che segue in ordine di graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento dei concorsi, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dott Scardino Mariano è dichiarato vincitore del posto di condotta medica del comune di Basicò

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 25 settembre 1959

Il medico provinciale capo dirigente GIUSTOLISI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 3906/3 del 31 marzo 1959, con il quale sono stati dichiarati i vincitori dei posti di condotta medica vacanti al 30 novembre 1957, in provincia di Messina,

Considerato che il posto di condotta medica del comune di Longi si è reso vacante, per rinunzia del vincitore, e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del concorrente che segue in ordine di graduatoria,

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento dei concorsi, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Il dott Catano Carmelo nato a Sommatino il 15 giugno 1927, è dichiarato vincitore del posto della condotta medica del comune di Longi

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 29 settembre 1959

Il medico provinciale capo dirigente GIUSTOLISI

(5561)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n 3907/3 del 31 marzo 1959, con il quale sono state dichiarate le vincitrici dei posti di condotta ostetrica, vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1957;

Considerato che il posto di condotta ostetrica del comune di Ucria si è reso vacante, per la rinunzia della vincitrice, e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina della concorrente che segue in ordine di graduatoria,

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento dei concorsi, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

La concorrente Signorino Giuseppa è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica del comune di Ucria

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 29 settembre 1959

Il medico provinciale capo dirigente. GIUSTOLISI

(5562)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.